

# CONVENZIONE

Tra il **COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE**  
rappresentato dal suo Municipio (in seguito Comune)

e

la **PARROCCHIA CATTOLICA DI TEGNA**,  
rappresentata dal suo Consiglio parrocchiale (in seguito Parrocchia)

\*\*\*\*\*

Vengono richiamate

- La Legge sulla Chiesa Cattolica del 6 dicembre 2002 (RU 2.3.1.1),
- Il Regolamento della Legge sulla Chiesa Cattolica del 7 dicembre 2004 (RU 2.3.1.1.1),
- Lo Statuto diocesano del 10 novembre 2004 (RU 2.3.1.1.2),
- La Convenzione del 20 febbraio 1811 tra la Parrocchia di Tegna e l'allora Comune di Tegna,
- La Consuetudine istaurata tra la Parrocchia di Tegna e il Comune di Tegna, a cui è subentrato in seguito ad aggregazione il Comune di Terre di Pedemonte, a sostegno delle diverse attività svolte dalla Parrocchia stessa in campo religioso, educativo, sociale e culturale,

Premesso che

- la convenzione stipulata il 20 febbraio 1811 prevede l'impegno dell'allora Comune di Tegna a provvedere a tutte le necessità della Parrocchia di Tegna in cambio dell'incameramento di tutte le sue sostanze e beni avvenuto allora;
- l'Oratorio di S.Anna e la casa parrocchiale sono poi state ricedute dal Comune e risultano attualmente di proprietà della Parrocchia di Tegna;
- è sentita la necessità di aggiornare i rapporti reciproci tenendo conto della consuetudine, dell'evoluzione dei tempi e dell'attuale realtà locale, mantenendo uno spirito di collaborazione;

le parti stipulano e convengono quanto segue:

1. La Parrocchia è una corporazione di diritto pubblico secondo i limiti stabiliti dalla Costituzione e dalla Legge cantonale sulla Chiesa cattolica.
2. Il Comune, quale proprietario della Chiesa di Santa Maria Assunta al mappale no. 142 RFD (subalterno A) Terre di Pedemonte/Sezione Tegna, si impegna a provvedere ad un'adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria della Chiesa, dell'organo e delle opere d'arte ivi contenute (dipinti e affreschi) secondo le disposizioni legali in materia e

le riconosciute regole dell'arte, ad eccezione di tutti gli arredi, mobili, suppellettili, statue, ecc. adibiti al culto e di proprietà della Parrocchia.

A tale scopo il Comune allestisce un piano d'intervento per eseguire i lavori di restauro necessari, secondo una scala di priorità, e si impegna a metterlo in pratica compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

3. Il Comune riconosce alla Parrocchia la priorità di utilizzare la Chiesa per le proprie attività a titolo gratuito. La Parrocchia concede tuttavia al Comune l'uso della Chiesa per svolgervi attività di tipo culturale compatibili con gli scopi dell'edificio sacro e con il calendario liturgico.

La Parrocchia, in uno spirito di solidarietà parrocchiale e di collaborazione, si impegna attivamente, secondo le proprie possibilità, a promuovere azioni volte al reperimento di fondi allo scopo di ridurre l'onere finanziario del Comune per lavori importanti di manutenzione e ristrutturazione effettuati all'edificio della Chiesa.

4. La Parrocchia si impegna a collaborare attivamente con il Comune nella gestione ordinaria dell'edificio della Chiesa, segnalando tempestivamente anomalie e difetti.

Il Comune versa annualmente su un conto vincolato intestato alla Parrocchia l'importo di Fr. 3'000.- annui a copertura delle spese per piccole riparazioni e manutenzione ordinaria dell'edificio della Chiesa, ed autorizza la Parrocchia a commissionare autonomamente i lavori necessari. Ogni anno, con la presentazione dei conti consuntivi parrocchiali, al Comune vengono presentate pure le pezze giustificative relative alla gestione di questo conto.

Qualora nel tempo tale conto registrasse un saldo positivo crescente, lo stesso potrà essere usato dal Comune per contribuire al finanziamento di lavori di maggiore entità ai sensi dell'articolo 2.

5. Il Comune accorda alla Parrocchia un contributo annuo di Fr. 30'000.- (trentamila) quale sostegno alle attività di base della Parrocchia. Il contributo annuo viene versato in due rate (il 30 gennaio ed il 30 settembre di ogni anno). L'importo viene indicizzato all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (indice base di riferimento quello vigente il 31 dicembre 2018 pari a punti 100) quando lo stesso supera complessivamente di 5 punti il valore di riferimento precedente.

La Parrocchia si impegna ad un'oculata gestione delle proprie spese.

6. Qualora la Parrocchia decidesse di prelevare l'imposta di culto ai sensi delle norme cantonali in materia, la presente convenzione dovrà essere adeguata alla nuova situazione.

7. La Parrocchia amministra autonomamente l'Oratorio di S. Anna (mappale 786 RFD Tegna) e la casa parrocchiale (mappale 139/140/141 RFD Tegna), beni per i quali non è prevista una partecipazione finanziaria ordinaria del Comune. I conti relativi all'amministrazione di questi beni parrocchiali vengono comunque presentati annualmente al Municipio.

Dietro esplicita e motivata richiesta della Parrocchia, il Comune può tuttavia accordare contributi straordinari per importanti interventi di restauro, risanamento o rivalorizzazione delle proprietà parrocchiali aventi un riconosciuto valore storico, culturale o sociale. Per la concessione di questi contributi comunali vale la procedura prevista dalla Legge organica comunale (LOC).

8. La Parrocchia trasmette annualmente al Municipio le decisioni di approvazione dei conti preventivi e consuntivi e i relativi conti (art. 21 cpv. 2 RLCC).
9. La Parrocchia si impegna a segnalare al Municipio eventuali ricavi straordinari non vincolati (es. lasciti, donazioni, ecc.) che dovessero portare a un importante e duraturo miglioramento della propria situazione finanziaria, impegnandosi in questo caso ad aprire una trattativa con il Municipio per concordare una revisione dell'importo previsto dall'articolo 5.
10. Qualora, malgrado i contributi previsti dalla presente convenzione e gli altri redditi, la Parrocchia dovesse trovarsi stabilmente in gravi difficoltà finanziarie per cause indipendenti dalla propria volontà, il Municipio si impegna ad aprire una trattativa per concordare una revisione dell'importo previsto dall'articolo 5.
11. Il Municipio ha il diritto di designare un proprio rappresentante in seno al Consiglio parrocchiale (art. 17 cpv. 4 LCC). Lo stesso può essere scelto anche al di fuori dei membri della Parrocchia di Tegna.
12. La presente convenzione ha una durata iniziale di **dieci anni**.  
Le parti hanno la facoltà di disdire la presente convenzione mediante un preavviso scritto da inoltrare all'altra parte contraente entro il 31 dicembre dell'anno precedente la sua scadenza.  
In caso di mancata disdetta, la presente convenzione si rinnova tacitamente di ulteriori cinque anni e così di seguito.
13. La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio successivo alle ratifiche da parte della Sezione degli enti locali del Dipartimento delle Istituzioni e dell'Autorità ecclesiastica della Diocesi di Lugano.
14. La presente convenzione completa e aggiorna la Convenzione del 20 febbraio 1811 e ogni altro precedente accordo scritto o tacito tra le parti basato sulla consuetudine.
15. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione fanno stato le norme della Legge organica comunale e della Legge sulla Chiesa cattolica e dei relativi regolamenti.
16. Per le controversie di natura civile fa stato il foro ordinario di Locarno.  
Per le controversie derivanti dall'applicazione del diritto pubblico o del diritto amministrativo è competente in prima istanza il Consiglio di Stato e in seconda istanza il Tribunale cantonale amministrativo.  
Resta riservata la competenza della Commissione indipendente di ricorso istituita in base all'art. 22 della Legge sulla Chiesa Cattolica.
17. La presente convenzione è stata approvata:  
dal Municipio, con risoluzione no. 95/26.02.2018  
dal Consiglio comunale del Comune di Terre di Pedemonte in data .....  
dall'Assemblea Parrocchiale di Tegna in data .....  
e è stata ratificata dalla Sezione degli Enti locali in data ..... e dall'Autorità ecclesiastica della Diocesi di Lugano in data .....

In fede.

**Comune di Terre di Pedemonte**  
Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

**Parrocchia Cattolica di Tegna**

Per il Consiglio parrocchiale

Il Presidente:

La Segretaria: